



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA

Approvato il 10 novembre 2012

Titolo 1

NORME GENERALI

ART. 1 - Doveri e obblighi.

Le Associazioni locali PGS affiliate ed i loro tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, dei provvedimenti, delle deliberazioni e decisioni degli Organi PGS.

Tutti i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, economica, sociale.

ART. 2 - Illecito sportivo.

Rispondono di illecito sportivo le Associazioni, i loro dirigenti e tutti i tesserati i quali, con qualsiasi mezzo, compiono o consentono che altri compiano, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

ART. 3 - Responsabilità diretta.

L'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi dell'Associazione non può essere invocata a nessun effetto.

Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.

La qualifica di Dirigente, ai fini della valutazione delle violazioni, è considerata come aggravante.

Le Associazioni locali rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti.

I Dirigenti, dotati di legale rappresentanza delle Associazioni affiliate, sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle Associazioni medesime.

ART. 4 - Responsabilità oggettiva.

Per i tesserati non è ammessa la responsabilità oggettiva, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti specifici.

Le associazioni sono oggettivamente responsabili, in ordine agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti e tesserati in genere e rispondono dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.

Le Associazioni rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico durante le competizioni sportive che si disputano nel proprio campo di gioco.

Le Associazioni sono presunte responsabili, sino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino da persone ad esse estranee.

ART – 5 Dichiarazioni lesive.

Ai tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito delle PGS.

Le società sono responsabili, ai sensi dell'art. 4, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati.

L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato.

La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

ART. 6 - Obbligo di segnalazione e collaborazione.

I tesserati, i soci e i dirigenti delle Associazioni affiliate, nonché i componenti gli Organi PGS sono tenuti a segnalare, prontamente, agli Organi Giudicanti le violazioni allo Statuto ed ai Regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali. Le Associazioni, i loro dirigenti ed i tesserati in genere sono tenuti a collaborare con gli Organi Giudicanti assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengono.

ART. 7 - Infrazioni disciplinari.

L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli Organi Giudicanti, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. In assenza di specifiche norme del presente regolamento, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

Titolo 2

ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 8 - Organi di Giustizia Sportiva.

Gli Organi della giustizia sportiva, previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza.

I rapporti dell'arbitro, degli assistenti ed i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

I componenti degli Organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni o far trapelare notizie, agli interessati e/o a terzi, in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.

I componenti degli Organi della giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti dagli artt. 17 – 18 e 19 del presente regolamento.

Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile.

ART. 9 – Tipologia degli Organi di Giustizia Sportiva.

Sono Organi giudicanti:

- il Giudice Sportivo Provinciale;
- il Giudice Sportivo Regionale;
- il Giudice Sportivo delle manifestazioni nazionali;
- la Commissione Unica d'Appello;

Costituisce organo requirente il Procuratore sociale.

ART. 10 - Il Giudice Sportivo Provinciale.

Il Consiglio regionale nomina, per ogni provincia, su proposta del Consiglio Provinciale territorialmente competente, un Giudice Sportivo Provinciale.

Il Giudice Sportivo Provinciale è organo di giustizia di primo grado e decide in composizione monocratica.

Egli dura in carica quattro anni ed il suo incarico può essere rinnovato per ulteriori successivi quadrienni. La carica di Giudice Sportivo Provinciale è incompatibile con qualsiasi carica sociale nazionale e territoriale, nonché altra afferente alle associazioni locali.

ART. 11 – Competenza del Giudice Sportivo Provinciale.

Il Giudice Sportivo Provinciale ha competenza generale per i fatti commessi da atleti, squadre, tesserati, dirigenti ed associazioni affiliate, verificatisi nel corso dello svolgimento delle attività sportive di livello provinciale, organizzate dall'Associazione Nazionale PGS e dalle sue articolazioni territoriali.

Sono di competenza dei Giudici Sportivi Provinciali:

- a) l'adozione di provvedimenti tecnici;
- b) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati e di squadre sino ad un massimo di quattro giornate di squalifica o di trenta giorni complessivi;
- c) qualora, invece, la natura dei fatti ritenesse congrua l'adozione di un provvedimento disciplinare più grave, nonché nel caso previsto dall'art. 21, il Giudice Sportivo Provinciale può provvedere alla sospensione cautelare del soggetto, tesserato o squadra, o disporre il divieto temporaneo di utilizzazione del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare, con conseguente trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Regionale territorialmente competente ed immediata comunicazione della contestazione all'interessato.

Avverso i provvedimenti tecnici e disciplinari adottati dai Giudici Sportivi Provinciali è proponibile ricorso in appello innanzi al Giudice Sportivo Regionale.

ART. 12 - Il Giudice Sportivo Regionale.

Il Consiglio Nazionale nomina, per ogni regione, su proposta del Comitato Regionale territorialmente competente, un Giudice Sportivo Regionale.

Il Giudice Sportivo Regionale decide in composizione monocratica, dura in carica quattro anni ed il suo incarico può essere rinnovato per ulteriori successivi quadrienni.

La carica di Giudice Sportivo Regionale è incompatibile con qualsiasi carica sociale nazionale e territoriale, nonché altra afferente alle associazioni locali.

ART. 13 - Competenza del Giudice Sportivo Regionale.

Il Giudice Sportivo Regionale ha competenza generale, in primo grado, per i fatti commessi da atleti, squadre, tesserati, dirigenti ed associazioni affiliate, verificatisi nel corso dello svolgimento delle attività sportive di livello regionale, organizzate dall'Associazione Nazionale PGS e dalle sue articolazioni territoriali. Giudica, inoltre, in secondo grado, sui ricorsi avverso provvedimenti tecnici e disciplinari adottati dai Giudici Sportivi Provinciali.

Sono di competenza dei Giudici Sportivi Regionali:

- a) l'adozione di provvedimenti tecnici;
- b) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati e di squadre superiori alle quattro giornate di squalifica o ai trenta giorni complessivi;
- c) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci, tesserati, componenti di organi nazionali e territoriali, nei casi previsti dal combinato disposto degli artt. 16 – 21 - 27 e 28 del presente regolamento.

Le decisioni del Giudice Sportivo Regionale, sia di primo che di secondo grado, sono appellabili innanzi alla Commissione Unica d'Appello.

ART. 14 – Il Giudice Sportivo delle manifestazioni nazionali.

In occasione di manifestazioni nazionali ed internazionali, il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, nomina un Giudice Sportivo competente a giudicare le manifestazioni nazionali, garantendo il rispetto dei principi di cui all'art. 8 del presente regolamento.

La durata dell'incarico del Giudice è limitata allo svolgimento delle manifestazioni nazionali o internazionali per le quali lo stesso è chiamato a svolgere le sue funzioni.

ART. 15 – Competenze e funzioni del Giudice Sportivo delle manifestazioni nazionali.

Il Giudice Sportivo delle manifestazioni nazionali decide in composizione monocratica ed ha competenza generale per i fatti commessi da atleti, squadre, tesserati, dirigenti ed associazioni affiliate, verificatisi nel corso dello svolgimento delle attività sportive di livello nazionale ed internazionale, organizzate dall'Associazione Nazionale PGS e dalle sue articolazioni territoriali.

Sono di competenza del Giudice Sportivo delle manifestazioni nazionali:

- a) l'adozione di provvedimenti tecnici;
- b) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati e di squadre.

I provvedimenti del Giudice Sportivo delle manifestazioni nazionali sono inappellabili.

ART. 16 – La Commissione Unica di Appello.

La Commissione Unica di Appello è composta da un Presidente e da quattro membri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La Commissione decide in composizione collegiale, dura in carica quattro anni ed i suoi incarichi possono essere rinnovati per ulteriori successivi tre quadrienni.

L'incarico di componente la Commissione Unica di Appello è incompatibile con qualsiasi carica sociale nazionale e territoriale, nonché altra afferente alle associazioni locali.

Le riunioni della Commissione Unica di Appello sono valide se sono presenti almeno tre componenti facenti parte della stessa; in caso di assenza del Presidente ne fa le veci il membro presente più anziano di età.

Giudica, in ultima istanza, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Giudici Sportivi Regionali .

Le decisioni della Commissione Unica sono definitive ed inappellabili.

ART. 17 – Il Procuratore sociale.

Il Consiglio Nazionale nomina il Procuratore Sociale ed un suo supplente.

Essi durano in carica quattro anni ed il loro incarico può essere riconfermato per successivi ulteriori due quadrienni.

La carica di Procuratore sociale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale nazionale centrale e periferica, nonché altra afferente alle associazioni locali.

L'ufficio del Procuratore esercita le funzioni requirenti davanti agli organi giudicanti di giustizia sportiva in ordine ai fatti illeciti commessi dai soci e dai loro tesserati, nonché dagli organi nazionali e territoriali dell'Associazione ovvero nei casi in cui questi abbiano tenuto una condotta non aderente ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1.

ART. 18 – Competenze del Procuratore sociale.

Il Procuratore sociale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o richiesta da parte di uno dei soggetti indicati nell'art. 6, le indagini nelle materie previste dall'art. 32 dello Statuto e dall'art. 17 comma 4 del presente regolamento.

Il Procuratore sociale promuove tutti gli accertamenti che reputa necessari, avvalendosi anche della collaborazione degli organi centrali e territoriali dell'Associazione.

Il Procuratore sociale, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia e comunque prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, compie tutte le indagini necessarie e relative ai fatti di cui al comma 4 dell'art. 17, comunicandone le conclusioni agli interessati.

ART. 19 – Procedura e Provvedimenti.

Al termine delle indagini svolte il Procuratore sociale può:

- a) adottare un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti;
- b) disporre il deferimento al Giudice sportivo regionale competente per territorio ovvero, qualora l'indagato sia componente di un organo nazionale al quale siano contestati fatti inerenti l'esercizio della sua funzione, al Giudice sportivo della Regione Lazio.

In caso di deferimento, il Procuratore provvede a trasmettere tutti gli atti relativi all'istruttoria compiuta, nonché la formulazione degli addebiti e la relativa comunicazione al Consiglio Nazionale, al Consiglio Regionale e al Consiglio provinciale competente.

Titolo 3

DEI PROVVEDIMENTI

ART. 20 - Tipologia dei provvedimenti.

Le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono espresse in provvedimenti di due tipi:

- a) provvedimenti di natura tecnica;
- b) provvedimenti di natura disciplinare.

Sono provvedimenti di natura tecnica:

- la modifica d'ufficio del risultato conseguito sul campo;
- l'annullamento della competizione con ripetizione della medesima;
- la penalizzazione in classifica.

Sono provvedimenti di natura disciplinare:

- l'ammonizione semplice;
- l'ammonizione con diffida;
- la sanzione pecuniaria;
- la squalifica del tesserato;
- la sospensione del tesserato;
- la radiazione;
- la squalifica del campo.

Nei casi previsti dall'art. 5 del presente regolamento, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione si devono valutare:

- a) la gravità, le modalità e l'idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio alla PGS e ad i suoi Organismi o a indurre situazioni di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
- b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
- c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell'attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verità di tale fatto;
- d) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l'imparzialità degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonché dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione.

Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

ART. 21 - Recidiva.

Nel caso in cui i tesserati, nonché società e dirigenti, abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione del presente regolamento e ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.

Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

ART. 22 - Collaborazione degli incolpati.

In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre le sanzioni previste dal presente regolamento ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

ART. 23 – Contenuto dei provvedimenti.

I provvedimenti, sia di natura tecnica che disciplinare, devono essere esaustivamente motivati e contenere le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la loro assunzione.

I provvedimenti, inoltre, devono contenere, in calce agli stessi, la firma dell'Organo Giudicante che li ha emessi.

ART. 24 – Comunicazione dei provvedimenti disciplinari e tecnici.

I provvedimenti devono essere portati a conoscenza degli interessati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:

- per le persone fisiche:

- a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;
- b) presso la sede della Società di appartenenza, al momento della instaurazione del procedimento;
- c) presso la sede della Società di appartenenza, al momento della commissione del fatto;
- d) presso la residenza o il domicilio dell'interessato.

- per le società:

- a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;
- b) presso la sede della società.

I provvedimenti, in ogni caso, devono essere pubblicati nei comunicati ufficiali emanati dall'Organo Giudicante Competente ed esposti presso le segreterie PGS competenti, nonché inseriti sui portali internet di appartenenza se istituiti.

I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

ART. 25 – Nullità dei provvedimenti.

La mancata indicazione della motivazione e della firma dell'Organo Giudicante determinano la nullità dei provvedimenti.

Sono, altresì, nulli i provvedimenti che non vengono portati a conoscenza degli interessati mediante le modalità di notifica previste all'art. 24.

ART. 26 – Impugnabilità dei provvedimenti.

Tutti i provvedimenti sono impugnabili nei modi e nelle forme sancite dal presente regolamento.

I termini di impugnazione dei provvedimenti cominciano a decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi.

Titolo 4

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

ART. 27 – Sanzioni nei confronti dei tesserati di competenza del Giudice Sportivo Provinciale.

Il Giudice Sportivo Provinciale può irrogare, nei confronti dei tesserati, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione semplice;
- b) ammonizione con diffida;
- c) squalifica o sospensione per un massimo di quattro giornate o di trenta giorni complessivi;
- d) sospensione cautelativa con trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Regionale.

I provvedimenti di cui ai precedenti punti a), b), e c) sono immediatamente esecutivi anche in caso di presentazione del ricorso da parte dell'interessato.

Il provvedimento di cui al punto d) è immediatamente esecutivo e deve contenere la contestazione dell'addebito.

L'inquisito può presentare memorie difensive scritte al Giudice Sportivo Regionale entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della contestazione.

ART. 28 – Sanzioni nei confronti dei tesserati di competenza del Giudice Sportivo Regionale.

Oltre alle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 27, il Giudice Sportivo Regionale può adottare i seguenti ulteriori provvedimenti disciplinari:

- c) squalifica oltre le quattro giornate di gara;
- d) squalifica a termine, fino ad un massimo di cinque anni;
- c) radiazione;

I predetti provvedimenti sanzionatori sono immediatamente esecutivi anche in caso di presentazione del ricorso da parte dell'interessato.

Nei casi di procedimento esperito nelle materie e nelle forme di cui agli artt. 18 e 19, il Giudice Sportivo Regionale competente per territorio, ricevuti gli atti, provvede a contestare l'addebito formulato dal Procuratore sociale al tesserato interessato.

Entro il termine di sette giorni dalla data della ricezione della contestazione dell'addebito, l'interessato può presentare proprie contro deduzioni scritte al Giudice Regionale, il quale lette le stesse e compiuta, se del caso, una ulteriore istruttoria, può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione semplice;
- b) ammonizione con diffida;
- c) sospensione temporanea fino ad un massimo di un anno;
- d) interdizione da cariche fino ad un massimo di due anni;
- e) radiazione.

I provvedimenti di cui ai punti a), b), c), e d) sono immediatamente esecutivi anche in caso di presentazione del ricorso da parte dell'interessato.

ART. 29 – Sanzioni nei confronti dei tesserati di competenza del Giudice Sportivo delle manifestazioni nazionali.

Il Giudice Sportivo delle manifestazioni nazionali, per i fatti commessi nel corso delle manifestazioni nazionali o internazionali, in ordine alle quali è chiamato a svolgere le proprie funzioni, può adottare tutti i provvedimenti disciplinari previsti dagli articoli 21, 27, 28, 30 e 31 del presente codice.

ART. 30 - Sanzioni nei confronti delle Associazioni affiliate di competenza del Giudice Sportivo Provinciale.

Per gli atti compiuti nel corso dell'esercizio dell'attività sportiva, posti in essere dalle Associazioni affiliate, il Giudice Sportivo Provinciale può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione semplice;
- b) ammonizione con diffida;
- c) sanzione pecuniaria;
- d) squalifica del campo per un massimo di quattro giornate di gara;
- e) sospensione cautelativa con trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Regionale.

I provvedimenti di cui ai punti a),b),c) e d) sono immediatamente esecutivi anche in caso di presentazione del ricorso da parte dell'interessata.

Il provvedimento di cui al punto e) è immediatamente esecutivo e deve contenere la contestazione dell'addebito.

L'Associazione inquisita può presentare proprie memorie difensive al Giudice Sportivo regionale, per iscritto, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della contestazione.

ART. 31 – Sanzioni nei confronti delle Associazioni affiliate di competenza del Giudice Sportivo Regionale.

Nei confronti delle Associazioni affiliate, il giudice Sportivo Regionale, oltre alle sanzioni previste dall'art. 28, può irrogare i seguenti ulteriori provvedimenti disciplinari:

- a) squalifica del campo a termine, fino ad un massimo di un anno;
- b) sospensione dell'attività, o da parte di essa a termine fino ad un massimo di un anno;
- c) radiazione.

I provvedimenti di cui ai punti a), b) sono immediatamente esecutivi, anche in caso di presentazione del ricorso da parte dell'interessato.

Nei casi di procedimento esperito nelle materie e nelle forme di cui agli artt. 18 e 19, il Giudice Sportivo Regionale competente per territorio, ricevuti gli atti, provvede a contestare l'addebito formulato dal Procuratore sociale al tesserato interessato.

Entro il termine di sette giorni dalla data della ricezione della contestazione dell'addebito, l'interessato può presentare proprie contro deduzioni scritte al Giudice Regionale, il quale lette le stesse e compiuta, se del caso, una ulteriore istruttoria, può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione semplice;
- b) ammonizione con diffida;
- c) sanzione pecuniaria;
- d) sospensione dall'attività, o da parte di essa, a termine fino ad un massimo di due anni
- e) radiazione.

I provvedimenti di cui ai punti a), b), c), e d) sono immediatamente esecutivi, anche in caso di presentazione del ricorso da parte dell'interessato.

Titolo 5

RECLAMI E RICORSI

ART. 32 – Proposizione dei reclami e dei ricorsi.

I provvedimenti di natura tecnica possono impugnati mediante la proposizione di reclami e di ricorsi.

I provvedimenti di natura disciplinare possono essere impugnati unicamente mediante la proposizione dei ricorsi.

Tutti i termini previsti dal presente Regolamento, ai fini della proposizione di reclami, ricorsi, deduzioni e controdeduzioni, sono perentori.

ART. 33 – Legittimazione attiva alla proposizione di reclami e ricorsi.

Il presidente, nella qualità di legale rappresentante dell'associazione locale è legittimato, in nome e per conto dell'associazione rappresentata e dei suoi tesserati, alla proposizione dei reclami e dei ricorsi avverso provvedimenti di natura tecnica e disciplinare.

Il tesserato sanzionato è legittimato a proporre personalmente ricorsi avverso provvedimenti di natura disciplinare.

Nei casi previsti dall'art. 35 è legittimato a proporre i reclami il dirigente accompagnatore della società, ritualmente iscritto a referto, che agisce in nome e per conto del legale rappresentante della società partecipante.

ART. 34 – Procedura per i reclami avverso i provvedimenti di natura tecnica.

I soggetti interessati possono proporre reclamo avverso i provvedimenti di natura tecnica che deve essere inoltrato all'Organo giudicante competente entro sette giorni dalla comunicazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 24, del giudicato di primo grado.

Al reclamo devono essere allegate, a pena di inammissibilità dello stesso:

- a) le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda il reclamo;
- b) la ricevuta di versamento della tassa di reclamo;
- c) la ricevuta della raccomandata, contenente copia del reclamo, spedita alla controparte.

Avverso la possibile omologazione del risultato conseguito sul campo e per fatti esclusivamente tecnici, connessi allo svolgimento della competizione, i soggetti interessati possono proporre reclamo, da inoltrare all'Organo giudicante competente all'omologazione entro il giorno successivo alla disputa o al termine della competizione. Nel caso previsto dal comma precedente, il reclamo deve essere preannunciato tramite posta elettronica e successivamente spedito in originale a mezzo raccomandata a.r. e deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità dello stesso, da:

- a) le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda il reclamo;
- b) ricevuta di versamento della tassa di reclamo;
- c) ricevuta della raccomandata, contenente copia del reclamo, spedita alla controparte.

ART. 35 – Procedura per i reclami avverso i provvedimenti di natura tecnica presentati in manifestazioni di breve durata.

Nel corso di finali provinciali e/o regionali, manifestazioni nazionali o internazionali, i soggetti legittimati possono proporre reclamo, all'organo di giustizia competente, per fatti esclusivamente tecnici, connessi allo svolgimento della competizione, nonché quelli aventi ad oggetto la omologazione del risultato conseguito sul campo.

Nelle ipotesi previste dal comma precedente, i soggetti legittimati devono:

1. in caso di gare ad eliminazione diretta, preannunciare per iscritto il reclamo all'arbitro al termine della gara al quale si riferisce, consegnando, altresì, originale dello stesso al preposto organo di giustizia competente a mezzo raccomandata a mano, entro e non oltre mezz'ora dal termine dalla predetta, provvedendo al pagamento della tassa reclamo;
2. in caso di gare di girone eliminatorio, preannunciare per iscritto il reclamo all'arbitro al termine della gara al quale si riferisce, consegnando, altresì, originale dello stesso al preposto organo di giustizia competente a mezzo raccomandata a mano, entro e non oltre un'ora dal termine dalla predetta gara, provvedendo al pagamento della tassa reclamo.

Nei casi previsti dal comma II n. 1 e 2, il reclamo dovrà contenere, a pena di inammissibilità dello stesso,

- a) le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda;
- b) la ricevuta di versamento della tassa reclamo.

I provvedimenti emessi dagli organi di giustizia competenti, nel corso delle manifestazioni di cui al presente articolo, sono inappellabili e vengono previa senza audizione della controparte.

ART. 36 - Ricorsi di natura tecnica.

I provvedimenti di natura tecnica adottati dai Giudici Sportivi Provinciali, sono impugnabili avanti il Giudice Sportivo Regionale, secondo le procedure previste dall'art. 37 del presente regolamento.

I provvedimenti di natura tecnica, adottati in primo o secondo grado dai Giudici Sportivi Regionali, sono impugnabili avanti la Commissione Unica d'Appello, secondo le procedure previste dall'art. 37.

Le decisioni della Commissione Unica d'Appello sono inappellabili.

ART. 37 - Ricorsi di natura disciplinare.

I seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione semplice;
- b) ammonizione con diffida;
- c) sanzione pecuniaria;
- d) squalifica o sospensione del tesserato e squalifica del campo,

se emanati dal Giudice Sportivo Provinciale sono impugnabili, con le procedure previste dall' art. 37, innanzi al Giudice Sportivo Regionale territorialmente competente.

I provvedimenti disciplinari emanati dai Giudici Sportivi Regionali sono impugnabili innanzi alla Commissione Unica d' Appello con le procedure previste all' art. 37, la cui decisione è inappellabile.

Qualora nei soli ricorsi presentati innanzi alla Commissione Unica d' Appello dovessero ricorrere gravi motivi, il Presidente della stessa può sospendere temporaneamente l' esecuzione del provvedimento fino alla decisione della Commissione.

ART. 38 Onere della prova.

Nelle procedure relative ai ricorsi ed ai reclami, sia di natura tecnica che disciplinare, nonché nei casi previsti dall' art. 35, è onere degli istanti provare i fatti che costituiscono il fondamento delle pretese che si intendono far valere.

ART. 39 - Procedure per i ricorsi.

Il ricorso deve essere inoltrato, a mezzo raccomandata a.r., all' Organo giudicante competente, entro sette giorni dalla data della comunicazione, secondo le modalità stabilite dall' art. 24, del giudicato di primo grado e deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da:

- a) ricevuta di versamento della tassa di ricorso;
- b) ricevuta della raccomandata a.r., contenente copia del ricorso, spedita all' organo che ha emesso il provvedimento impugnato.
- c) ricevuta della raccomandata a.r. contenente copia del ricorso spedito alla controparte.

La controparte può produrre le proprie contro deduzioni entro il termine tassativo di cinque giorni, decorrenti dal giorno successivo la data di ricezione della raccomandata.

Al ricevimento della raccomandata a.r. di cui al precedente comma I, punto b), l' Organo che ha emesso il provvedimento impugnato trasmette immediatamente gli atti all' organo adito per decidere sull' impugnazione proposta.

Completata l' istruttoria, l' Organo chiamato a decidere può assumere nuove prove con ampia libertà di indagine.

ART. 40 – Tasse reclami e ricorsi.

Le tasse reclamo e ricorso sono stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale mediante apposita delibera. La tassa versata deve essere restituita solo in caso di accoglimento, anche parziale, del reclamo o del ricorso.